

Reg. (CE) n. 493/2006 del 27 marzo 2006 <sup>(1)</sup>.

## Regolamento della Commissione

**recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.**

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2006, n. L 89. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

---

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#) del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 44,

visto il [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare le misure necessarie per garantire la transizione, nel settore dello zucchero, tra il regime istituito dal [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) e il nuovo regime istituito dal [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#).

(2) In seguito alla soppressione dell'obbligo di esportazione previsto all'articolo 13 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#), occorre adottare misure che permettano di gestire i quantitativi di zucchero derivanti dalla soppressione di tale obbligo e del regime dello zucchero C a partire dal 1° luglio 2006. Tali misure devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità.

(3) Ai fini di una migliore gestione dei quantitativi di zucchero della campagna di commercializzazione 2005/2006 prodotti fuori quota, è opportuno permettere alle imprese di riportare parte di tali quantitativi alla campagna di commercializzazione 2006/2007. A tal fine, è opportuno prevedere che il riporto sia soggetto all'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 65/82](#) della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva <sup>(4)</sup>, permettendo comunque una certa flessibilità per la decisione di riporto in modo da agevolare la transizione tra il regime in vigore e il nuovo regime.

(4) La quantità di zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportata né esportata, deve essere considerata come zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, in modo da permetterne lo smaltimento, in base alle utilizzazioni previste per questo tipo di zucchero dal [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), e

permetterne inoltre l'utilizzazione nell'alimentazione degli animali, tenendo conto delle condizioni eccezionali rappresentate dalla transizione tra le suddette due campagne.

(5) Per ragioni di controllo e ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, la parte di produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non riportata e non considerata come fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007 deve continuare ad essere soggetta all'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 2670/81](#) della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>.

(6) Per migliorare l'equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, è opportuno prevedere una misura transitoria intesa a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. Occorre fissare un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#) oppure, a richiesta dell'impresa, come produzione fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento. Tenendo conto della transizione tra i due regimi, tale limite si deve calcolare combinando, in parti uguali, il metodo previsto all'articolo 10 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) e quello previsto all'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), ed è necessario inoltre tenere in considerazione gli sforzi particolari profusi da alcuni Stati membri nell'ambito del fondo di ristrutturazione istituito dal [regolamento \(CE\) n. 320/2006](#) del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(6)</sup>.

(7) Per rispettare le condizioni di commercializzazione relative alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è opportuno prevedere che l'aiuto per lo smercio e l'aiuto complementare per lo zucchero prodotto in alcune regioni della Comunità nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 nonché, nel limite dei quantitativi fissati dal [regolamento \(CE\) n. 180/2006](#) della Commissione <sup>(7)</sup>, l'aiuto alla raffinazione di alcuni zuccheri preferenziali importati e raffinati nel periodo di consegna 2005/2006 possano continuare ad essere versati oltre la data del 30 giugno 2006. A tal fine, è necessario che continuino ad essere applicati per la concessione degli aiuti suddetti il regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale <sup>(8)</sup> e il [regolamento \(CE\) n. 1646/2001](#) della Commissione, del 13 agosto 2001, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale e che modifica l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero <sup>(9)</sup>. È altresì necessario continuare, per tale zucchero, a limitare la raffinazione degli zuccheri

preferenziali a talune raffinerie e mantenere il controllo dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento, nonché disporre che continui ad applicarsi il [regolamento \(CE\) n. 1460/2003](#) della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione <sup>(10)</sup>.

(8) Per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006 alcune disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 314/2002](#) della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero <sup>(11)</sup>, e del [regolamento \(CE\) n. 779/96](#) della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 1785/81](#) del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero <sup>(12)</sup>. I contributi sono calcolati in base a dati statistici tenuti regolarmente aggiornati. Tenendo conto del fatto che si tratta dell'ultima fissazione di contributi per l'intero periodo intercorrente tra la campagna di commercializzazione 2001/2002 e la campagna di commercializzazione 2005/2006, senza che vi siano ulteriori possibilità, come succedeva nelle annate precedenti, di adattare i calcoli in base a dati aggiornati, è opportuno rinviare il calcolo e la fissazione dei contributi alla data del 15 febbraio 2007, in modo da garantire l'attendibilità dei calcoli e la pertinenza dei dati statistici utilizzati.

(9) Per garantire l'approvvigionamento dell'industria chimica nell'ambito della transizione tra regime esistente e il nuovo regime che sarà in vigore il 1° luglio 2006, è necessario che continuino ad applicarsi oltre la data del 30 giugno 2006, per le restituzioni concesse prima di tale data, alcune disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1265/2001](#) della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(13)</sup>. Poiché il nuovo regime permette all'industria chimica di utilizzare zucchero prodotto fuori quota, occorre ridurre la validità dei titoli di restituzione e limitare la concessione della restituzione alla produzione di quota della campagna di commercializzazione 2005/2006.

(10) L'articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#) stabilisce che la campagna di commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 fissata dal [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) termina il 30 giugno 2006. Per questo motivo, la durata fissata per la campagna di commercializzazione 2006/2007 va dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2007 e abbraccia pertanto 15 mesi. Per tale campagna, è necessario prevedere un aumento delle quote e dei fabbisogni tradizionali di raffinazione, che in precedenza corrispondevano ad un periodo di dodici mesi e che dopo questa campagna s'applicheranno nuovamente per dodici mesi, tenendo conto dei tre

mesi supplementari, in modo da garantire un'attribuzione corrispondente a quella delle campagne precedenti e successive. È necessario che queste quote transitorie coprano la produzione di zucchero dell'inizio della campagna 2006/2007 ottenuta da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.

(11) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

ha adottato il presente regolamento:

-----

[\(2\)](#) [Nota ufficiale] (1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

[\(3\)](#) [Nota ufficiale] (2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 39/2004](#) della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[\(4\)](#) [Nota ufficiale] (3) GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 2223/2000](#) (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 15).

[\(5\)](#) [Nota ufficiale] (4) GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 95/2002](#) (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 37).

[\(6\)](#) [Nota ufficiale] (5) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

[\(7\)](#) [Nota ufficiale] (6) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 28.

[\(8\)](#) [Nota ufficiale] (7) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1442/2002 (GU L 212 dell'8.8.2002, pag. 5).

[\(9\)](#) [Nota ufficiale] (8) GU L 219 del 14.8.2001, pag. 14. Regolamento modificato dal [regolamento \(CE\) n. 1164/2002](#) (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 48).

[\(10\)](#) [Nota ufficiale] (9) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 12.

[\(11\)](#) [Nota ufficiale] (10) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1665/2005](#) (GU L 268 del 13.10.2005, pag. 3).

[\(12\)](#) [Nota ufficiale] (11) GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1159/2003](#) (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25).

[\(13\)](#) [Nota ufficiale] (12) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

---

## Capo I

### Misure transitorie

#### Articolo 1

##### *Riporto delle quote.*

1. In deroga all'articolo 14 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) e nel limite previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento \(CEE\) n. 65/82](#), ogni impresa può decidere entro il 31 ottobre 2006 in merito al quantitativo di zucchero C, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, che intende riportare alla campagna di commercializzazione 2006/2007, oppure può modificare la propria decisione di riporto adottata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le imprese che adottano la decisione di riporto di cui all'articolo 1 o che modificano la loro decisione sono tenute a:

a) comunicare allo Stato membro interessato, anteriormente al 31 ottobre 2006, la quantità di zucchero riportata;

b) impegnarsi a tenere in magazzino la quantità riportata fino al 31 ottobre 2006.

3. Allo zucchero B e C della campagna di commercializzazione 2005/2006 riportato alla campagna di commercializzazione 2006/2007 si applica il [regolamento \(CEE\) n. 65/82](#).

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 novembre 2006, per ciascuna impresa, la quantità di zucchero B e C riportata dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

-----

---

#### Articolo 2

##### *Zucchero C.*

1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell'articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell'articolo 12 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), prodotto nell'ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007 <sup>(14)</sup>.

2. In deroga all'articolo 15 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), il prelievo non è riscosso sulle quantità di zucchero C di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzate nell'alimentazione degli animali, subordinatamente alle stesse

condizioni di controllo stabilite dalla Commissione per lo zucchero industriale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#).

3. Il [regolamento \(CEE\) n. 2670/81](#) si applica alla produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, escluso lo zucchero riportato o considerato zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Il prezzo minimo A della campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica alle barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero di cui all'articolo 3 del [regolamento \(CEE\) n. 2670/81](#).

-----  
[\(14\)](#) Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 del [regolamento \(CE\) n. 769/2006](#).

---

### Articolo 3

#### *Ritiro preventivo.*

1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell'ambito delle quote di cui all'allegato IV del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#) e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell'articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell'impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento <sup>(15)</sup>.

2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti:

a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell'allegato I;

b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 3 del [regolamento \(CE\) n. 320/2006](#), per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell'allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006 <sup>(16)</sup>.

Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1 <sup>(17)</sup>.

3. Il prezzo minimo applicabile alla quantità di barbabietole corrispondente alla produzione di zucchero ritirata a norma del paragrafo 1 è quello della campagna di commercializzazione 2007/2008.

4. L'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), riguarda la quantità di barbabietole corrispondenti al limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



5. Anteriormente al 1° luglio 2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina da considerare ritirati in applicazione del presente articolo.

-----

(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).

(16) Vedi, per il coefficiente di cui all'ex lettera b), l'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1541/2006](#).

(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).

---

## Articolo 4

### *Aiuti allo zucchero prodotto nei DOM.*

1. È concesso un aiuto per lo smercio e un aiuto complementare per lo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 nei dipartimenti francesi di oltremare, raffinato e/o trasportato tra il 1° luglio 2006 e il 31 ottobre 2006.

Tali aiuti si applicano ai rispettivi quantitativi di zucchero al posto degli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#).

L'aiuto per lo smercio riguarda:

- la raffinazione, nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare, in funzione in particolare del loro rendimento,
- il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il magazzinaggio in tali dipartimenti.

2. Per quanto riguarda l'aiuto per lo smercio e l'aiuto complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, allo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna 2005/2006 si applicano i regolamenti (CE) n. 1554/2001 e (CE) n. 1646/2001.

L'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1554/2001 è fissato per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 ottobre 2006 a 34,19 EUR per tonnellata <sup>(18)</sup>.

3. Ai sensi del presente articolo, s'intende per «raffineria» un'unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

-----

[\(18\)](#) Comma aggiunto dall'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).

---

## Articolo 5

### *Aiuto alla raffinazione.*

1. È concesso un aiuto di adattamento all'industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale, importato nell'ambito del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP accluso all'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(19)</sup> e raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006 tra il 1° luglio 2006 e il 30 settembre 2006.

L'aiuto è versato alle raffinerie. Esso si applica ai quantitativi di cui al [regolamento \(CE\) n. 180/2006](#) non ancora raffinati alla data del 1° luglio 2006, al posto dell'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 4, del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#).

2. Il [regolamento \(CE\) n. 1646/2001](#) si applica allo zucchero preferenziale raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006.

3. Salvo forza maggiore, se il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per uno Stato membro, quale fissato all'articolo 39, paragrafo 2, del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#), è superato nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, una quantità equivalente al superamento è soggetta al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno all'importazione, in vigore per la campagna considerata, maggiorato di 115,40 EUR/t equivalente di zucchero bianco.

4. Ai fini del controllo ed eventualmente per le conseguenze del superamento del fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento dell'industria di raffinazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica il [regolamento \(CE\) n. 1460/2003](#).

5. Ai sensi del presente articolo, s'intende per «raffineria» un'unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

-----

[\(19\)](#) [Nota ufficiale] (14) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

---

## Articolo 6

### *Contributi.*

Il [regolamento \(CE\) n. 314/2002](#), quale modificato dal presente regolamento, si applica alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006, compresi gli adeguamenti relativi al calcolo dei contributi delle campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#).



---

## Articolo 7

### *Restituzioni alla produzione.*

Gli articoli 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 del [regolamento \(CE\) n. 1265/2001](#), quale modificato dal presente regolamento, si applicano ai titoli di restituzione rilasciati fino al 30 giugno 2006.

---

## Articolo 8

### *Comunicazioni.*

Il [regolamento \(CE\) n. 779/96](#) si applica fino al 30 settembre 2006.

---

## Articolo 9

### *Quote transitorie.*

1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di zucchero pari a 497.780 tonnellate, ripartita come indicato nell'allegato II, parte A.

La quota di cui al primo comma è riservata allo zucchero prodotto da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006. Il prezzo minimo di tali barbabietole, ai sensi dell'articolo 5 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), è fissato a 47,67 EUR/t.

Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008 <sup>(20)</sup>.

2. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di isoglucosio pari a 126.921 tonnellate di materia secca, ripartita come indicato nell'allegato II, parte B.

3. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80.180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell'allegato II, parte C.

4. Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del [regolamento \(CE\) n. 320/2006](#);

b) non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal [regolamento \(CE\) n. 320/2006](#).

5. Gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio e accreditate a norma dell'articolo 17 del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#).

6. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006.

Anteriormente al 15 luglio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del presente articolo.

Anteriormente al 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.

-----  
[\(20\)](#) Comma aggiunto dall'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).

---

## Articolo 10

### *Fabbisogno tradizionale di raffinazione.*

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il fabbisogno tradizionale di zucchero destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), è maggiorato dei quantitativi fissati nell'allegato III.

---

## Articolo 10 bis <sup>(21)</sup>

### *Fusione o cessione di impresa.*

Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all'allegato V, punto V, del [regolamento \(CE\) n. 318/2006](#), se la fusione o la cessione avviene tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 le misure di cui ai punti II e III del suddetto allegato producono i loro effetti per la campagna 2006/2007.

-----  
[\(21\)](#) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).

---

## Capo II

### Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002

#### Articolo 11

*Modifica del [regolamento \(CE\) n. 1265/2001](#).*

Il [regolamento \(CE\) n. 1265/2001](#) è modificato come segue:

1) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. A richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo.».

2) all'articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all'articolo 1, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti.»;

3) all'articolo 15, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.»;

4) all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.»

-----

---

#### Articolo 12

*Modifica del [regolamento \(CE\) n. 314/2002](#).*

Il [regolamento \(CE\) n. 314/2002](#) è modificato come segue:

1) all'articolo 4 *bis*, è soppresso il paragrafo 5;

2) all'articolo 4 *quater*, paragrafo 1, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

«La comunicazione relativa alla campagna 2005/2006 è effettuata anteriormente al 1° dicembre 2006.»;

3) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi e i coefficienti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fissati anteriormente al 15 febbraio 2007.»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) al primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tali calcoli sono effettuati anteriormente al 28 febbraio 2007.»;

ii) al secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, tale pagamento è effettuato anteriormente al 15 aprile 2007.»

-----

---

### **Capo III**

#### **Disposizione finale**

#### **Articolo 13**

##### *Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. Tuttavia, gli articoli 1 e 3, l'articolo 11, punto 3, e l'articolo 12, punto 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006 [\(22\)](#).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

-----

[\(22\)](#) Frase aggiunta dall'articolo 2 del [regolamento \(CE\) n. 769/2006](#).

---

### **Allegato I**

### Coefficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Stato membro	Coefficienti
Belgio	0,8558
Repubblica ceca	0,9043
Danimarca	0,8395
Germania	0,8370
Grecia	0,8829
Spagna	0,8993
Francia (metropolitana)	0,8393
Francia (DOM)	0,8827
Irlanda	0,8845
Italia	0,8621
Lettonia	0,9136
Lituania	0,9141
Ungheria	0,9061
Paesi Bassi	0,8475
Austria	0,8522
Polonia	0,8960
Portogallo (continentale)	0,8852
Portogallo (Azzorre)	0,8845
Slovenia	0,8844
Slovacchia	0,8833
Finlandia	0,8841
Svezia	0,8845
Regno Unito	0,8834

---

---

## Allegato II

### Parte A: Quote transitorie di zucchero di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Stato membro	Quota transitoria di zucchero 2006/2007 (in tonnellate di zucchero bianco)
Spagna	324.000
Italia	121.187
Portogallo	52.593
Totale	497.780

### Parte B: Quote transitorie di isoglucosio di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Stato membro	Quota transitoria di isoglucosio 2006/2007 (in tonnellate di materia secca)
Belgio	17.898
Germania	8.847
Grecia	3.223
Spagna	20.645
Francia	4.962
Italia	5.076
Ungheria	34.407
Paesi Bassi	2.275
Polonia	6.695
Portogallo	2.479



Slovacchia	10.637
Finlandia	2.968
Regno Unito	6.809
Totale	126.921

**Parte C: Quote transitorie di sciroppo di inulina di cui all'articolo 9, paragrafo 3**

Stato membro	Quota transitoria sciroppo di inulina 2006/2007  (in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio)
Belgio	53.812
Francia	6.130
Paesi Bassi	20.238
Totale	80.180

-----

**Allegato III**

**Fabbisogno tradizionale transitorio di raffinazione di cui all'articolo 10**

Stato membro	Fabbisogno tradizionale di raffinazione 2006/2007  (in tonnellate di zucchero bianco)
Francia	74.157
Portogallo	72.908
Slovenia	4.896
Finlandia	14.981
Regno Unito	282.145

Totale	479.087
--------	---------

-----

### Allegato IV <sup>(23)</sup>

#### (Quote di cui all'articolo 3)

Stato membro o regioni	Zucchero	Isoglucosio	Sciropo di inulina
(1)	(2)	(3)	(4)
Belgio	819.812	71.592	215.247
Repubblica ceca	454.862	-	-
Danimarca	420.746	-	-
Germania	3.416.896	35.389	-
Grecia	317.502	12.893	-
Spagna	996.961	82.579	-
Francia (metropolitana)	3.288.747	19.846	24.521
Francia (DOM)	480.245	-	-
Irlanda	199.260	-	-
Italia	1.557.443	20.302	-
Lettonia	66.505	-	-
Lituania	103.010	-	-
Ungheria	401.684	137.627	-
Paesi Bassi	864.560	9.099	80.950
Austria	387.326	-	-
Polonia	1.671.926	26.781	-
Portogallo (continentale)	69.718	9.917	-
Portogallo (Azzorre)	9.953	-	-
Slovenia	52.973	-	-
Slovacchia	207.432	42.547	-

Finlandia	146.087	11.872	-
Svezia	368.262	-	-
Regno Unito	1.138.627	27.237	-

-----

(23) Allegato aggiunto dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1542/2006](#).